



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, composto dai seguenti Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Raffaella Simone | Presidente |
| 2) Dott. Nicola Magaletti | Giudice |
| 3) Dott. Michele De Palma | Giudice est. |

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4319 dell'anno 2017 avente vertente

TRA

Scopece Fabrizio (Avv. V. Rocco)

- ATTORE -

CONTRO

Quotta Amalia (Avv. N. Zingrillo) e **LYBRA** srl (Avv. A. Coccia)

- CONVENUTI -

E

Scopece Dario Roberto (Avv. V. Rocco)

-TERZO CHIAMATO -

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.4.2021 i difensori delle parti hanno



concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio Scopece Fabrizio, ha chiesto di: - revocare Quotta Amalia dalla carica di amministratrice della società Lybra srl ai sensi dell'art. 2476 c.c.; - accertare la responsabilità della Quotta, ex art. 2476 c.c., in quale amministratrice della citata società; - condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente attinte dalla cassa sociale (€ 75.000,00), nonché al risarcimento dei danni subiti; - condannare, la Quotta alla refusione delle spese legali per cui è giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta la Quotta ha chiesto, ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., in via preliminare, la chiamata in causa di Scopece Dario Rosario ritenuto amministratore di fatto della Lybra srl e comunque il rigetto delle domande attoree.

Costituendosi il terzo chiamato Scopece Dario Roberto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti; con vittoria delle spese di lite.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Lybra srl, quest'ultima si è costituita eccependo l'improcedibilità della domanda in presenza della clausola compromissoria e chiedendo comunque il rigetto delle avverse domande, nonché di accertare la qualità di amministratore unico di fatto della Lybra srl di Scopece Dario Roberto, riservandosi di quantificare i danni recati alla società in un successivo ed autonomo giudizio; con vittoria delle spese di lite e condanna dell'attore e del terzo chiamato.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sull'assunto che l'eccezione di arbitrato irrituale sollevata dalla difesa della convenuta sia da esaminare in via preliminare, essendo suscettibile di definire il giudizio.

2. L'eccezione appena menzionata è fondata.

A mente dell'articolo 31 dello statuto societario *“Tutte le controversie sorte tra i soci, oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede legale della società, entro 30 giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto”*.

Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di nullità di tale clausola compromissoria



per indeterminatezza e per violazione del disposto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 5/2003, sollevate da parte attrice.

Quanto all'eccezione di indeterminatezza, va osservato che la clausola in questione individua con esattezza le controversie compromesse in arbitri e cioè quella tra i soggetti ivi indicati che riguardino il rapporto sociale.

In ordine all'eccezione di nullità per violazione dell'art. 34 cit., è appena il caso di rilevare che la clausola arbitrale è, in realtà, conforme a tale disposto normativo, prevedendo che la nomina dell'arbitro avvenga ad opera di un soggetto terzo, il Presidente del Tribunale.

Tanto premesso, nel caso che ci occupa la controversia attiene alla responsabilità dell'amministratore della Lybra srl proposta da uno dei soci che, com'è noto, è legittimato ex art. 2476 co. 3 c.c. quale sostituto processuale della stessa società, tanto che la stessa è litisconsorte necessario (tra le altre, Cass. 10936/2016). Quindi, la presente controversia verte, così come previsto dalla clausola arbitrale, in tema di diritti disponibili relativi al rapporto sociale tra il socio/società e l'amministratore p.t.

Contrariamente a quanto assume la difesa di parte convenuta, trattasi di diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto contrattuale.

Inoltre, la lite riguarda il rapporto organico intercorrente con l'amministratore. A tale proposito, va evidenziato che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, quello con l'amministratore p.t. va ricondotto nell'alveo dei rapporti societari, cioè tra società e amministratore, trattandosi di relazione che serve ad assicurare l'agire della società. Invero, l'amministratore di una società di capitali è legato da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente, consente il funzionamento di quest'ultimo (Cass., sez. un., 1545/2017; Cass. 14369/2015).

La difesa attorea nel sostenere che la presente controversia non rientri tra quelle previste dalla clausola arbitrale menzionata ha invocato la pronuncia della Cassazione n. 12333/2012 per cui la clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, non rilevando che quest'ultimo sia anche socio della società.

Tuttavia, la causa arbitrale esaminata dalla Suprema Corte nella pronuncia appena



menzionata ha un diverso contenuto rispetto a quella oggetto di esame nel presente giudizio.

Invero, come si legge nella motivazione della decisione n. 12333/2012, *“la clausola in esame, come correttamente rilevato dalla relazione, oltre alla possibilità di deferire ad arbitri le controversie tra i soci e tra la società ed i soci, ha previsto esclusivamente la possibilità di deferire ad arbitri le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione od esecuzione dello Statuto senza prevedere quindi la competenza arbitrale per le cause promosse dai soci contro gli amministratori”*. Quindi, tale clausola arbitrale, diversamente da quella oggetto del presente giudizio, non contempla tra le controversie compromesse in arbitri quelle tra i soggetti societari inerenti al rapporto sociale, così giustificandosi l'esclusione dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore dal novero di quelle contemplate dalla clausola arbitrale di quel giudizio. Invece, nel caso qui in esame, come visto, la clausola arbitrale devolve alla cognizione arbitrale tutte le cause che riguardano il rapporto sociale tra le quali rientra quella che, per quanto esposto, riguarda il rapporto società/socio e amministratore.

In conclusione la domanda va dichiarata improponibile.

3. Le domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c., proposte dalla convenuta e dal terzo chiamato, vanno rigettate non essendo emersa colpa grave nella chiamata in causa di entrambi e non avendo questi comunque provato la sussistenza di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite sostenute.

4. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Anche le spese di lite del terzo chiamato vanno poste a carico dell'attore, atteso che la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e l'iniziativa del chiamante non si è rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria, in termini esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. 31889/2019), avendo la convenuta chiamante prospettato circostanze non inverosimili, alla luce della documentazione prodotta, in relazione ai poteri e alle scelte gestorie del terzo chiamato.

Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri, medi per le prime due fasi e minimi per le fasi di trattazione e decisoria, previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00. In favore del terzo chiamato non vanno liquidate le fasi di trattazione e decisoria non avendo il suo difensore svolto attività in suo nome per dette fasi.

P. Q. M.

Il Tribunale civile di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa



istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione collegiale, così provvede:

- 1) dichiara la domanda improponibile;
- 2) rigetta le domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c.;
- 3) condanna Scopece Fabrizio al pagamento delle spese processuali in favore di Quotta Amalia che liquida in complessivi euro € 5.355,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- 4) condanna Scopece Fabrizio al pagamento delle spese processuali in favore di Scopece Dario Roberto che liquida in complessivi euro € 2.767,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- 5) condanna Scopece Fabrizio al pagamento delle spese processuali in favore della Lybra srl che liquida in complessivi euro € 5.355,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.

Così deciso, il 9.9.2021, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, composto dai suindicati Sigg.ri Magistrati componenti del Collegio Giudicante.

Il Giudice est.

Dott. Michele De Palma

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Simone

